

Causa T-256/97

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee

«Procedura antidumping — Associazione di consumatori —
Diniego di riconoscimento dello status di parte interessata —
Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT del 1994 —
Artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento (CE) n. 384/96»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 27 gennaio 2000 . . . II- 104

Massime della sentenza

1. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Interpretazione del regolamento antidumping di base alla luce del codice antidumping del GATT — Associazioni di consumatori — Riconoscimento dello status di parte interessata limitato alle sole procedure relative a prodotti comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio — Interpretazione che non risulta dal codice antidumping*

[Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 6, nn. 11 e 12; regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96]

2. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Associazioni di consumatori — Riconoscimento dello status di parte interessata — Criteri*
 (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21, n. 2)

1. Non risulta dalle disposizioni del codice antidumping del GATT del 1994, alla luce del quale la Commissione è autorizzata a interpretare il regolamento antidumping di base n. 384/96, che quest'ultima possa interpretare il detto regolamento in modo da limitare il diritto di un'associazione di consumatori di essere considerata parte interessata alle sole procedure antidumping riguardanti prodotti comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

cui il prodotto sia comunemente venduto nell'ambito del commercio al dettaglio non obbliga minimamente il legislatore comunitario a imporre questa stessa condizione ove decida di estendere la cerchia delle «parti interessate» a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati all'art. 6, n. 11, del codice antidumping e, in particolare, alle associazioni di consumatori rappresentative.

(v. punti 67, 69-73)

Da un lato, infatti, se è vero che l'art. 6, n. 11, del codice antidumping non ricomprende le associazioni rappresentative di consumatori tra le «parti interessate», resta il fatto che tale disposizione precisa che i membri dell'OMC possono consentire anche ai soggetti nazionali o stranieri distinti da quelli espressamente menzionati di essere considerati quali parti interessate. Tale possibilità non è soggetta ad alcuna restrizione.

Dall'altro, la circostanza che, ai sensi dell'art. 6, n. 12, del codice antidumping, la possibilità di fornire informazioni che siano in relazione con l'inchiesta debba essere obbligatoriamente riconosciuta alle associazioni di consumatori rappresentative solo nel caso in

2. La Commissione non è autorizzata, applicando un criterio generale quale la distinzione tra prodotti venduti nell'ambito del commercio al dettaglio e altri prodotti, a escludere automaticamente le associazioni di consumatori dalla cerchia delle parti interessate ai sensi degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21 del regolamento antidumping di base n. 384/96, senza concedere loro la possibilità di dimostrare sotto quale profilo possano essere interessate dal prodotto di cui trattasi. La Commissione deve decidere, caso per caso, se un soggetto debba essere considerato quale parte interessata tenuto conto delle circostanze specifiche di ogni singola specie.

A questo proposito, la sola circostanza che i prodotti di cui trattasi siano oggetto di trasformazioni prima di essere posti in vendita al pubblico non può, di per sé, autorizzare la Commissione a ritenere che le associazioni rappresentative dei consumatori che acquistano i prodotti trasformati non possano essere interessate dall'esito del procedimento. Inoltre, qualora l'istituzione di misure antidumping dovesse

incidere sul prezzo di tali prodotti trasformati o sulla gamma dei prodotti disponibili, le osservazioni fornite in merito dalle associazioni di consumatori potrebbero risultare utili alle autorità.

(v. punti 76-77, 80)